



COMUNE DI BRACCIANO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO E
DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

“MERCATO CONTADINO DI BRACCIANO”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25/06/2014
pubblicata in data 01/08/2014

COMUNE DI BRACCIANO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO
CONTADINO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI

Art.1

Istituzione del mercato contadino e dei prodotti tipici locali

E' istituito il mercato sperimentale specializzato, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "Mercato contadino di Bracciano" (d'ora in poi mercato) per la vendita di prodotti agricoli ed artigianali derivanti dall'esercizio dell'attività agricola e a seguito di manipolazione o trasformazione.

L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228, dall'art.1 , comma 1065 della legge 27.12.2006, n.296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia.

L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art.4, comma 8 del D.Lgs. n.228/2001

Art.2

Finalità e obiettivi

Il presente regolamento di mercato disciplina, a titolo sperimentale, le modalità di vendita e di partecipazione al mercato contadino .

Il mercato contadino è riservato esclusivamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli e artigianale del comprensorio del lago di Bracciano ed è finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.

La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, favorendo lo sviluppo locale.

L'imprenditore agricolo e l'artigiano potranno così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza, una equità nei prezzi a favore del consumatore finale e nel contempo una giusta remunerazione al produttore.

Gli obiettivi perseguiti in dettaglio sono:

Far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.

Promuovere l'educazione alimentare, la conoscenza e il rispetto del territorio anche attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato.

Promuovere le relazioni tra i cittadini e i modelli di sviluppo sostenibile.

Favorire lo sviluppo locale del settore agricolo, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna.

Promuovere la continuità delle tradizioni locali attraverso la conoscenza e valorizzazione dell'artigianato.

Art.3

Ubicazione e svolgimento del mercato

Il mercato contadino avrà inizialmente una durata sperimentale di un anno. Prima della scadenza si effettuerà una verifica per valutare il riscontro sia dei partecipanti che della popolazione e l'opportunità di prolungarlo con eventuali modifiche e ampliamenti da apportare alla gestione del mercato stesso. Nell'anno della sperimentazione il mercato agricolo verrà periodicamente monitorato.

A titolo sperimentale il mercato si terrà a **Piazza Don Cesolini** il **mercoledì** con cadenza settimanale in adiacenza al mercato settimanale ordinario.

In occasioni di festività e/o manifestazioni, sono ammissibili edizioni straordinarie.

Il mercato si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 13.00 con la possibilità di accedere all'area un'ora prima per le operazioni di allestimento dei banchi e di liberarla un'ora dopo la chiusura .

Le aziende partecipanti non potranno smontare la propria struttura prima delle ore 13.00, orario stabilito per la chiusura del mercato.

Art.4

Soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'articolo 1 gli imprenditori agricoli singoli, associati e costituiti in società, i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 e gli artigiani iscritti all'Artigianato, che rispettano le seguenti condizioni:

- ubicazione dell'azienda agricola e dei fondi in conduzione, nonché dell'impresa artigiana, nel raggio di trenta chilometri dal Comune di Bracciano
- esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato da parte del titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Possono partecipare inoltre associazioni temporanee di imprese ed associazioni senza scopo di lucro con sede sul territorio del Comune di Bracciano o di rilevanza nazionale con prodotti e attività attinenti alle finalità ed obiettivi del mercato.

Art.5

Altri soggetti ammessi alla vendita nel mercato

Attività commerciali con sede ed esercizio nel territorio del Comune di Bracciano, limitatamente ai prodotti indicati all'art. 10.

Art.6

Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico emanato dopo l'approvazione del regolamento.

L'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

L'avviso pubblico indicherà la data di decorrenza del mercato che avrà, per la fase sperimentale, la durata di un anno dalla data dell'effettivo inizio, salvo proroga.

La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.

La partecipazione implica l'accettazione integrale del presente regolamento.

Art.7

Spazi e criteri di assegnazione

Le manifestazioni di interesse, presentate con le modalità indicate sul pubblico avviso, saranno esaminate dall'Ufficio Commercio, nel rispetto di quanto appresso indicato.

Nell'ambito del mercato contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un unico posteggio.

Al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazione concordata tra le parti, più imprese si possono aggregare e chiedere l'assegnazione di un unico spazio.

Le dimensioni dei posteggi ed il loro numero massimo saranno stabilite dall'Ufficio Commercio e riportate nel bando per l'assegnazione dei posti nell'istituendo mercato.

Nel caso di richieste eccedenti gli spazi disponibili verrà data priorità alla diversità dei prodotti in vendita per garantire la più ampia presenza di categorie merceologiche e, nel caso di due aziende che vendono gli stessi prodotti, ne verrà selezionata una sola attraverso i seguenti parametri di punteggio che determineranno la graduatoria delle aziende che potranno partecipare al mercato:

- Sede dell'azienda nel Comune di Bracciano 20 punti
- Sede dell'azienda in altri Comuni del comprensorio 10 punti
- Aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico spazio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato durante tutto l'anno tramite turnazioni decise tra le parti 10 punti

- Imprese che vendono prodotti biologici o protetti da Marchi di tutela 8 punti
- Durata dell'impegno alla partecipazione al mercato 1 punto per mese (max 12 punti)

In caso di parità di punteggio sarà prioritario il numero di protocollo di presentazione della istanza.

Le domande eccedenti rimarranno in lista di attesa e saranno ammesse appena si rendano disponibili spazi in seguito ad ampliamenti, a rinuncia o ad estromissione di partecipanti dal mercato.

I posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, potranno essere giornalmente assegnati esclusivamente ad altri soggetti che rispondano ai requisiti previsti nel presente regolamento seguendo lo stesso il criterio della diversità di categoria merceologica ed, in subordine, il più alto numero di presenze da spuntista nell'ambito del medesimo mercato contadino riportate sull'apposito registro.

Art.8

Pagamenti

L'uso dello spazio vendita comporta il pagamento della TOSAP (corrispettivo per il pagamento di spazi e aree pubbliche) secondo le normative vigenti.

Art. 9

Cause di estromissione dal mercato

Saranno estromessi dal mercato contadino coloro che risulteranno assenti senza giustificato motivo per più di quattro volte nell'arco dell'anno.

In caso di accertamento di più violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, commesse dagli imprenditori agricoli e commerciali che partecipano al mercato contadino, il comando di Polizia Locale ne dà notizia all'Ufficio Commercio che procede a richiamare l'impresa.

Nel caso di inadempienze al regolamento del mercato, dopo il termine concordato per la eliminazione delle non conformità, l'Ufficio Commercio può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato.

E' causa di estromissione ad horas dal mercato, a cura del Comando di Polizia Locale, la comprovata messa in vendita, da parte dei partecipanti, di prodotti non provenienti dalla propria attività.

Art.10

Prodotti e categorie merceologiche in vendita

Nel mercato contadino è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalle aziende di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Sono posti in vendita esclusivamente prodotti conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con l'indicazione del luogo di origine territoriale, dell'impresa produttrice ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le seguenti:

- prodotti agricoli vegetali ed animali non trasformati
- prodotti agricoli vegetali ed animali trasformati
- erbe officinali ed aromatiche
- prodotti di opere del proprio ingegno e artigianato connessi all'agricoltura e alla tradizione locale.

I prodotti agricoli vegetali ed animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:

- verdura fresca e secca
- frutta fresca e secca
- legumi
- cereali
- salumi
- formaggi
- sottolio e sottaceto
- confetture e marmellate
- miele, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
- olio e aceto
- passate, pelate e concentrati di pomodoro
- vini e liquori tradizionali
- semi, piantine e piante per l'agricoltura
- funghi
- castagne e prodotti del sottobosco
- piccoli animali da cortile macellati (conigli, polli e simili)
- pesce di lago

Le aziende che pongono in vendita pesci e animali macellati, dovranno porsi nelle condizioni di garantire attraverso l'autocontrollo quanto previsto dalle specifiche leggi di settore.

E' obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità, oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

E' vietata la vendita di animali vivi.

L'eventuale aggiunta, di altri prodotti da parte di un operatore del mercato, oltre a quelli indicati nella domanda di ammissione, deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro, a garanzia di una filiera trasparente, sul cartellino o etichetta la denominazione e ubicazione dell'azienda, luogo di produzione, tipo e varietà del prodotto e prezzo per unità di misura.

Art.11

Altre vendite consentite

Nell'ambito del mercato agricolo di vendita diretta, oltre alla vendita da parte di produttori agricoli, come previsto dall'Art.4 comma 4 del Decreto di attuazione dell'art.1, comma 1065, della legge 27.12.2006, n. 296 sono ammessi altri operatori commerciali.

Pertanto al fine di fornire servizi ai clienti del mercato ed incrementarne l'affluenza è consentita la vendita ad ulteriori operatori titolari di attività commerciali ubicate nel solo territorio del Comune di Bracciano, limitatamente ai prodotti appresso indicati:

- piante, piantine, semi, prodotti e attrezzi per l'agricoltura e per attività ad essa collegate;
- pane cotto nel forno a legna e prodotti da forno di propria produzione.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art.12

Altre attività consentite

Attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, concordate con l'Ente Comune ed organizzate dagli imprenditori agricoli e commerciali presenti nel mercato.

Sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

Degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata, ed abbinamenti enogastronomici tipici del distretto.

Art.13

Modalità per l'allestimento dei punti vendita

I banchi dovranno essere allestiti in modo omogeneo a cura e spese dei partecipanti secondo le indicazioni dell'Ufficio Commercio.

I partecipanti dovranno rispettare le disposizioni della Polizia Locale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci.

I partecipanti assegnatari degli spazi hanno l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione della propria azienda agricola. I prodotti provenienti da altre aziende dovranno essere contrassegnati con altri appositi cartelli.

Gli operatori nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio spazio. E' fatto salvo il caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico

spazio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.

I partecipanti sono tenuti a lasciare pulito e sgombro lo spazio occupato e le aree circostanti al termine del mercato, provvedendo a differenziare i rifiuti compreso i contenitori e gli imballaggi a perdere, nel rispetto delle normative vigenti, curandone personalmente lo smaltimento.

Art.14

Controlli e sanzioni

Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente regolamento , mantenendo uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.

Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune il quale accerta il rispetto del presente regolamento, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministro delle Politiche Agricole e forestali del 20.11.2007.

I soggetti partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Locale l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni.

La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda ASL.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento a carico dei contravventori sono punite con un sanzione amministrativa da Euro 50.00 ad Euro 500,00 , secondo le modalità e le procedure dettate dalla legge 689/81.

In caso di tre violazioni commesse, anche in tempi diversi, al presente disciplinare e alla normativa vigente in materia, l'operatore verrà escluso dal mercato.

Art.15

Validità del regolamento

Il regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Art.16

Soppressione del mercato

Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

Art.17

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.

Art.18

Privacy

Ai fini e per gli effetti del Decreto Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il titolare del trattamento e la raccolta dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla manifestazione è il Funzionario Comunale responsabile delle attività produttive.